




**UNIONE
EUROPEA**



**REGIONE
LIGURIA**

**Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000 – 2006) Decisione della Commissione
Europea C (2001) 2044 del 7/9/2001
Modalità attuative della Misura 2.3 – Sviluppo fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico**

AVVISO PUBBLICO

Art. 1 Obiettivi

1. La misura si prefigge il fine di incentivare e sostenere la produzione di energia sostenibile attraverso lo sviluppo delle fonti energetiche di tipo rinnovabile e delle iniziative finalizzate al risparmio energetico.

Art.2 Interventi ammissibili

1. E' ammesso il seguenti intervento:

- Installazione di dispositivi elettronici automatici di regolazione e controllo del flusso luminoso finalizzati al contenimento del consumo energetico degli impianti di illuminazione esistenti.

Art.3 Localizzazione degli interventi

1. Aree Obiettivo 2 e aree a sostegno transitorio.

Art.4 Beneficiari

1. Enti locali in forma singola o associata , Società a maggioranza pubblica operative degli stessi, e Aziende speciali – Enti pubblici.

Art.5 Requisiti di ammissibilità' della domanda

1. Gli interventi proposti devono :

- a. essere coerenti con i documenti della programmazione regionale di settore;
- b. essere realizzabili entro il 31 dicembre 2008 per le zone obiettivo 2;
- c. essere realizzabili entro il 31 dicembre 2007 per le zone a sostegno transitorio;
- d. prevedere un investimento minimo ammissibile di € 10.000,00 per ogni domanda;

2. Alla domanda, sottoscritta, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti, dal richiedente, dal legale rappresentante o dal soggetto delegato a tale funzione, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente contenente:
 - I gli estremi dell'atto di approvazione del progetto relativo alle opere da realizzare;
 - II l'impegno a garantire la copertura, per la propria quota parte di finanziamento, a far data dalla concessione del contributo;
 - III l'attestazione che l'onere IVA e', ovvero non è, recuperabile, e se ricorre il caso della riduzione al 10% ex D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.;
 - IV la dichiarazione di essere o non essere in possesso della certificazione ambientale come specificato al successivo punto art.7;
 - V l'indicazione della percentuale di contributo richiesta, nei limiti di cui al successivo art. 7;
- b. una relazione tecnica, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, contenente:

- I l'illustrazione dell'intervento e gli obiettivi attesi (% energia elettrica risparmiata);
- II il preventivo dell'intervento suddiviso per tipologia di spesa;
- III il piano cronologico di realizzazione;

E' fatta salva la facoltà per la Regione di chiedere integrazioni e/o chiarimenti, ovvero ulteriore documentazione che si renda necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art.6 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ogni domanda, corredata dalla documentazione necessaria, di cui al precedente art. 5 comma 2, deve essere indirizzata alla Regione Liguria Servizio Politiche dell'Energia Via Fieschi, 15 -16121 Genova, e deve essere inoltrata a mezzo raccomandata r/r, ovvero presentata a mano all'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della Regione Liguria fino al sessantesimo (60°) giorno successivo. Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura

DOMANDA DI CONTRIBUTO DOCUP OBIETTIVO 2 (2000/2006)
Decisione della Commissione Europea C (2001) 2044 del 7/9/2001 Misura 2.3 – Sviluppo fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico

2. Sono inammissibili:

a) le domande che risultino spedite o consegnate successivamente al sessantesimo (60°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L. (comproverà il rispetto di tali termini il timbro dell'ufficio postale accettante per domande spedite a mezzo posta o il timbro tondo dell'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria per quelle consegnate a mano).

b) le domande che, pur spedite nei termini, pervengano oltre il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto (comproverà il rispetto di tale termine il timbro tondo dell'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria);

c) più domande contenute in un'unica busta (ogni busta deve necessariamente contenere una sola domanda)

d) le domande senza l'indicazione della percentuale di contributo richiesta, (nei limiti di cui al successivo art. 7);

Art.7 Criteri di valutazione

1. La Regione, verificata l'ammissibilità' delle domande pervenute, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio Energia in collaborazione con l'Autorità' ambientale regionale, redige una graduatoria valutando gli interventi secondo i sotto elencati criteri:

a) Cantierabilità ovvero:

Interventi che si realizzano entro il 2005 punti 6
Interventi che si realizzano entro il 2006 punti 3

b) interventi cofinanziati dall'ente proponente in misura pari o superiore a quanto stabilito all'art. 9, comma 1, del presente avviso, ovvero:

Contributo richiesto nella misura del 70% delle spese ammissibili punti 1
Contributo richiesto nella misura del 60% delle spese ammissibili punti 2
Contributo richiesto nella misura del 50% delle spese ammissibili punti 3

c) a parità di punteggio sono ritenuti prioritari gli interventi realizzati in comuni certificati ambientalmente con sistema di gestione ambientale certificati ISO 14001 o registrati Emas2, alla data di presentazione della domanda.

2. Nel caso in cui due o più domande presentino parità di punteggio e condizioni viene data la precedenza a quella riportante il più basso numero di protocollo generale assegnato dall'Ufficio Protocollo della Regione.

Art.8 Spese ammissibili

- a) Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, come modificato con Regolamento (CE) n.448/2004, devono riguardare:
- b) progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, sicurezza dei cantieri, collaudo, nel limite del 10% del costo dell'intervento se svolta da professionista esterna all' Ente. Nel caso di esecuzione con personale interno all'Ente la relativa spesa e' ammissibile alle condizioni di cui alla norma n. 11 del regolamento CE n. 1685/2000 come modificato con Regolamento (CE) n.448/2004;
- c) opere civili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- d) acquisto di attrezzature, macchinari nonché software dedicati strettamente connessi al funzionamento o monitoraggio degli interventi realizzati;
- e) opere di allaccio alla rete elettrica esistente;
- f) oneri IVA non recuperabili.

2. I costi relativi a lavori in economia e a prestazioni svolte dal personale degli Enti richiedenti il contributo sono considerati ammissibili alle condizioni di cui alla norma n. 11 del regolamento CE n. 1685/2000.

Art.9 Contributo

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 70 % delle spese ammissibili;
2. Per gli interventi avviati dopo il 27 novembre 2000, in corso di realizzazione o già' ultimati all'atto di presentazione della domanda, il contributo viene erogato sulla base delle spese sostenute dopo tale data.
3. La Regione, congiuntamente alla approvazione della graduatoria, delibera la concessione di un primo acconto pari al 10% del contributo spettante e la contestuale liquidazione dello stesso;
4. Il beneficiario, entro 330 giorni dalla concessione del primo acconto, deve documentare l'avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando la copia del verbale di consegna lavori o la denuncia di inizio attività.
5. La restante parte del contributo viene impegnata ed erogata successivamente sulla base delle spese sostenute corrispondenti a pagamenti eseguiti giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio nei limiti delle annualità' previste dal bilancio regionale
6. Il saldo viene erogato alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del rendiconto delle spese sostenute.

Art.10 Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare formalmente alla Regione Liguria l'avvenuto inizio dei lavori ed a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) eseguire in modo puntuale e completo l'intervento finanziato conformemente al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni tecniche imposte nelle concessioni, nulla osta autorizzazioni. Sono ammesse varianti progettuali nel rispetto della normativa vigente solo nel limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento purché' non alterino le finalità' dell'intervento. Il beneficiario e' comunque obbligato a comunicare preventivamente eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato;
 - b) comunicare tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo fax, la decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Qualora il soggetto rinunciatario abbia già' acquisito parte del contributo questa deve essere restituita gravata degli interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione;
 - c) erigere sul luogo delle opere, e conservare in buono stato, un pannello con l'emblema europeo e l'indicazione del cofinanziamento da parte del FESR, secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite all'atto della concessione del contributo;

Art.11 Monitoraggio

1. L'Ente realizzatore dovrà:

- a) fornire alla Regione, per i tre anni successivi all'installazione, le informazioni ed i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari volti a valutare gli effetti prodotti;
- b) conservare tutta la documentazione originale delle spese sostenute a disposizione della Regione per un periodo di 5 anni

Art.12 Revoche

- 1. In caso di inosservanza di quanto stabilito all'art. 10 la Regione provvede alla revoca del contributo concesso ed al conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione.

Art.13 Controlli

- 1. I competenti organi comunitari statali e la Regione possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dell'intervento finanziato, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le stesse sono state ammesse a finanziamento.